

COMUNE DI ALTILIA (CS)

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 3 del 01 dicembre 2021

OGGETTO: richiesta al Ministero dell'Interno di proroga di 180 giorni del termine di cui all'art. 254, comma 1, del Dlgs 267/2000, di deposito da parte dell'O.S.L. del piano di rilevazione della massa passiva.

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 11,00 si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione – nella persona del dott. Stefano Tenuta - nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 23/02/2021, ai sensi dell'art. 252 del Dlgs n. 267/2000;

Premesso che:

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 23/11/2020 esecutiva in pari data, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Altilia (Cs), ai sensi degli artt. 244 e 246 del Dlgs 267/2000 (TUEL);
- Con Dpr del 23/02/2021 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Altilia per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- In data 02/3/2021 il suddetto decreto è stato notificato all'Organo Straordinario di Liquidazione;
- Che con delibera n. 1 del 08/4/2021 si è dato formale avvio all'approvazione dell'avviso pubblico di inizio dell'attività di rilevazione delle passività, con relativo estratto e fac simile di istanze di ammissione alla massa passiva;
- Che con delibera n. 2 del 10/6/2021, si è proceduto a prorogare di ulteriori trenta giorni il termine di presentazione delle istanze di cui all'art. 54 comma 2 del Dlgs 267/2000;
- Che l'art. 254 comma 1 del Dlgs 267/2000, prevede il deposito del piano di rilevazione della massa passiva entro centoottantagiorni dall'insediamento dell'Osl;

CONSIDERATO CHE:

l'art. 258 del TUEL prevede, in alternativa, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che:

“Articolo 258 – Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti

1. *L'Organo Straordinario di Liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può*

proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'Ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.

- 2. L'Organo Straordinario di Liquidazione, acquisita l'adesione dall'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto, del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.*
- 3. L'Organo Straordinario di Liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2 propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.*
- 4. L'Organo Straordinario di Liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.*
- 5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'Organo Straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.*
- 6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.*
- 7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'Ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.*

- Dalla relazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - sulla gestione finanziaria degli enti locali emerge che l'unica procedura, che ha permesso di dare soluzioni alle molte difficoltà della liquidazione degli Enti Dissestati è stata la procedura semplificata ex art. 258 e per tale motivo, nel suddetto documento, viene proposto un intervento del legislatore al fine di renderla obbligatoria per l'amministrazione in quanto viene riconosciuto solo a detta procedura di generare oltre alla riduzione della massa passiva, l'effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste dei creditori che vi aderiscono;

ATTESO CHE:

questo O.S.L., anche in adesione all'orientamento della Corte dei Conti, sta valutando, in caso di accertata insussistenza della massa attiva a coprire l'intera massa passiva, di proporre all'Ente di aderire alla procedura semplificata prevista dall'art. 258 TUEL ritenuta, allo stato attuale, soluzione più vantaggiosa per l'Ente e di immediato ristoro, sia pur limitato, per i creditori;

Si fa presente che per l'attività straordinaria di liquidazione questo OSL:

1. Non è stata ancora definita l'apertura del conto corrente presso la ex UBI ora incorporata in BPER – filiale di Rogliano (Cs) ;
2. Non è stato ancora quantificato il fondo di cassa al 31/12/2020, rideterminato alla data di insediamento dell'OSL sulla base delle riscossioni dei residui attivi e – fino alla concorrenza della cassa – dei pagamenti dei residui passivi effettuati prima della delibera di dissesto, così come previsto dall'art. 2 comma 6, lettera a) del DPR 378/1993, e non risulta ancora determinato da parte dell'Ente secondo le disposizioni di legge;
3. Il Comune non ha ancora completato la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di competenza della liquidazione;
4. Le eventuali quote dei mutui residui non sono state ancora quantificate ;
5. Non sono state formalizzate le risorse del bilancio comunale da destinare alla liquidazione, in quanto è ancora in corso di istruttoria l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
6. La mancanza di disponibilità di cassa non consentono allo stato l'attivazione di una qualsiasi procedura di liquidazione;
7. La struttura organica dell'Ente è gravosamente deficitaria, poiché sotto organico e mancano i responsabili degli uffici finanziario, amministrativo e tecnico;

DATO ATTO che:

alla luce di quanto esposto, non è stato ancora possibile definire compiutamente la massa debitoria di competenza del dissesto;

VISTO IL Dlgs 267/2000;

VISTO il Dpr 378/1993;

1. Di chiedere, con il presente provvedimento, al Ministero dell'Interno la proroga di 180 giorni del termine di cui all'art. 254 del Dlgs 267/2000, relativo alla presentazione e deposito del piano di rilevazione della massa passiva del dissesto;
2. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
3. Di incaricare l'Ufficio Comunale competente e trasmettere la presente deliberazione:
 - Al Ministero dell'Interno – Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale;
 - Al Prefetto di Cosenza;
 - Alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;
 - Al Sindaco del Comune di Altilia;
 - Al Presidente del Consiglio Comunale;
 - Al Revisore dei Conti del Comune.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

dott. Stefano Tenuta

